

## La congiura di Murena e le ‘forbici’ di Cassio Dione

Cassio Dione può a buona ragione considerarsi, se non l'unico, almeno il più consapevole tra gli storici di Augusto che si interroghi sulla difficoltà di accertare la verità a proposito dei fenomeni di opposizione al principe; se non altro perché esprime perplessità circa la fondatezza delle imputazioni in base alle quali i fautori del dissenso finirono per essere sistematicamente criminalizzati quali congiurati<sup>1</sup>. L'occasione della punizione di non meglio specificati oppositori nel 18 a.C. gli fornisce infatti il destro per una riflessione di ordine generale: «Dopo questi fatti, molti uomini, alcuni subito ed altri successivamente, vennero accusati di complotto nei confronti del principe e di Agrippa, né si sa se le imputazioni fossero vere o false. Del resto per chi non ha partecipato direttamente ai fatti non è possibile sapere con esattezza come siano andati veramente tali avvenimenti: generalmente, infatti, circola il sospetto che molti dei provvedimenti che un regnante prende per punire una congiura che è stata ordita contro di lui, sia che egli se ne faccia veramente carico o che deleghi il senato, siano stati il risultato di una misura repressiva, anche quando non vi è alcun dubbio sull'assoluta legittimità di tali misure. Per questa ragione è mia intenzione riportare semplicemente la versione che ho raccolto di quegli avvenimenti che, come questi, sono controversi, senza dilungarmi in indagini oltre quanto è già comunemente conosciuto, tranne nei casi assolutamente evidenti, e senza conside-

---

<sup>1</sup> Sul tema dei fenomeni di opposizione in età augustea e i loro riflessi sullo sperimentalismo istituzionale del principe, si veda, in differenti prospettive, E. BADIAN, «*Crisis Theories» and the Beginning of the Principate*, in *Romanitas-Christianitas*, Berlin-New York 1982, pp. 18-41; K.A.RAAFLAU - L.J. SAMONS II, *Opposition to Augustus*, in *Between Republic and Empire*, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1990, pp. 417-454.

rare se quello che è avvenuto sia giusto o ingiusto, oppure se ciò che è stato riferito sia vero o falso. Applicherò questo metodo anche per la trattazione degli avvenimenti che narrerò in seguito»<sup>2</sup>.

È naturalmente possibile che egli abbia passivamente derivato tali considerazioni dalla sua fonte in forma tralaticia. Non è tuttavia probabile per più motivi: innanzitutto il riferimento a non aver assistito agli eventi sembra accreditare una distanza cronologica che ben si attaglia allo storico severiano; in secondo luogo la natura di proposito metodologico che assume la digressione certifica un buon livello di consapevolezza; infine altri passi dionei accreditano nello storico la matura convinzione che la ‘monarchia’ augustea abbia azzerato ogni forma di dialettica politica e innescato fisiologicamente automatismi repressivi nei confronti dei quali il margine di scelta verso gli oppositori era ristretto, per il principe, nel limitato pendolo tra *severitas* e *clementia*<sup>3</sup>.

Inoltre, è stato notato dalla critica<sup>4</sup> come i fenomeni di dissenso e le congiure matureate nei confronti di Augusto siano da Dione trattati avulsi dal contesto annalistico cui egli si ostina anche per l’età imperiale ad attenersi, nonostante la dichiarata riluttanza e le espresse riserve ad adottare tale struttura espositiva<sup>5</sup>. E dunque merita un serio approfondimento il modo in cui

<sup>2</sup> Dio LIV, 15, 1-4: τούτων οὖν οὕτω γενομένων συχνοὶ μὲν εὐθὺς συχνοὶ δέ καὶ μετά τοῦτο καὶ ἐκείνῳ καὶ τῷ Ἀγριππᾳ ἐπιβουλεῦσαι, εἴτ’ οὖν ἀληθῶς εἴτε καὶ ψευδῶς, ἀτίαν ἔσχον. οὐ γὰρ ἔστιν ἀκριβῶς τὰ τοιαῦτα τοῖς ἔξω αὐτῶν οὖσιν εἰδέναι· πολλὰ γὰρ ὅν ἀν δὲ οἱ κρατῶν πρὸς τιμωρίαν, ὃς καὶ ἐπιβεουλευμένος, ἦτο δι ἔσαντον ἥ καὶ διὰ τῆς γεγονότιας πράξῃ, ὑποπτεύεται κατ’ ἐπίφειαν, κανὸν δὲ μάλιστα δικαιάστατα συμβῆ, γεγονέναι, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἐγὼ γνώμην ἔχω περὶ πάντων τῶν τοιουτοτόπων αὐτὰ τὰ λεγόμενα συγγράψαι, μηδὲν ὑπέρ τὰ δεδημοσιευμένα, πλὴν τῶν πάνυ φανερῶν, μήτε πολυπραγμονῶν μηδὲν ὑπολέγων, μήτ’ εἰ ἀληθῶς εἴρηται. καὶ τοῦτο μέν μοι καὶ κατὰ τῶν μετά ταῦτα γραφησομένων εἰρήσθω. Si adotta la traduzione di A. Stroppa da *Cassio Dione. Storia Romana (libri LII-LVI)*, Milano 1998.

<sup>3</sup> Si veda a tal proposito il dialogo tra Augusto e Livia in Dio LV, 14-21 su cui cfr. W. SPEYER, *Zur Verschwörung des Cn. Cornelius Cinna*, RhM, 99 (1956), pp. 277-286; M.A. GIUA, *Clemenza di sovrano e monarchia illuminata in Cassio Dione 55*, 14-22, «Athenaeum», 59 (1981), pp. 317-337; P. GRIMAL, *La conjuration de Cinna, mythe ou réalité?*, *Mélanges M. Labrousse*, Toulouse 1987, pp. 49-57.

<sup>4</sup> Così H.A. ANDERSEN, *Cassius Dio und die Begründung des Principates*, Berlin 1938, pp. 9-48; F. MILLAR, *A Study of Cassius Dio*, Oxford 1964, pp. 87 ss.

<sup>5</sup> Le difficoltà di ‘fare storia’ per l’età imperiale sono espresse da Dione in LIII, 19, 1-4. Per l’uso di fonti annalistiche nei libri augustei si vedano, soprattutto, gli studi di

in Dione sono trattati i casi di opposizione, perché da essi sembra lecito trarre utili informazioni circa le sue tecniche storio-grafiche nonché il suo comportamento in relazione alle fonti cui attinge.

Particolarmente eloquente in tal senso si presenta l'episodio della cosiddetta congiura di Cepione e Murena. Dione, dopo aver trattato il rifiuto della dittatura e della censura a vita da parte di Augusto nel 22 a.C. e dopo aver enumerato i provvedimenti da costui assunti in quell'anno in materia censoria, passa a lodarne il comportamento moderato: individua infatti come segno di μετριότης il fatto che il principe si prestasse ancora (lui νομοθέτης e αὐτοκράτωρ) a patrocinare gli amici nei processi, come si conveniva a ogni buon patrono: «[...] negli altri atti in generale (Augusto) mantenne una condotta moderata, a tal punto da assistere alcuni dei suoi amici il cui comportamento era stato posto sotto esame»<sup>6</sup>.

L'esemplificazione che Dione porta è però totalmente contraddittoria rispetto all'assunto che vuol dimostrare. Narra infatti un episodio processuale in cui venne coinvolto Marco Primo, governatore di Macedonia, accusato di aver illegalmente mosso guerra agli Odrisi, popolazione-cliente di Roma, fuori della provincia di sua competenza. L'imputato, difeso dall'avvocato Licinio Murena, dichiarò in tribunale, a giustificazione del proprio comportamento, che l'iniziativa bellica era stata assunta dietro sollecitazione (*γνώμῃ*) vuoi di Augusto vuoi di Marcello. L'improvvisa e inaspettata comparsa in tribunale del principe diede al pretore l'opportunità di operare un confronto diretto e, quindi, una verifica dell'assunto difensivo. Augusto, interrogato, negò di aver impartito disposizioni in tal senso; le sue dichiarazioni, che facevano ovviamente naufragare l'intero impianto difensivo, provocarono la risentita reazione dell'avvocato Licinio Murena il quale avrebbe non solo rivolto aspre critiche nei confronti di Augusto ma si sarebbe spinto a chiedergli ragione della sua non

P.M.SWAN, *Cassius Dio on Augustus: a Poverty of Annalistic Sources?*, «Phoenix», 41 (1987), pp. 272-291; ID., *How Cassius Dio composed his Augustan Books: Four Studies*, ANRW, II 34.3 (1997), pp. 2524-2559.

<sup>6</sup> Dio liv, 3, 1: [...] ἐν δὲ δὴ τοῖς ἄλλοις ἐμετρίαζεν, ὥστε καὶ φίλοις τοὺς εὐθυνομένους παραγίγνεσθαι.

richiesta presenza in tribunale, ricevendone come icastica risposta la lapidaria asserzione che era stato l'interesse del popolo a motivare il proprio intervento.

Nella circostanza l'opinione pubblica si divise: i benpensanti si schierarono dalla parte di Augusto e gli conferirono lo *ius convocandi senatus* che integrava i privilegi già insiti nella potestà tribunizia, ma alcuni deplorarono il suo comportamento; molti giurati votarono infine per l'assoluzione di Primo e altri cittadini ordirono un complotto contro il principe<sup>7</sup>.

Questi fatti avrebbero per Dione, fonte unica, rappresentato i prodromi della congiura di Fannio Cepione e di Licinio Murena, il difensore di Marco Primo. Costui, additato dai delatori a torto o a ragione (*εἴτ’ οὖν ἀληθῶς εὕτε καὶ ἐκ διαβολῆς*) quale cospiratore, non poté contare sull'aiuto del fratello Proculeio e del cognato Mecenate, personaggi vicinissimi al principe. L'accusa si mostrò credibile a causa dell'eccessiva libertà di linguaggio di cui Murena era solito fare sfoggio e di cui aveva fornito una recente prova in occasione del processo di Primo ([...] ἐπειδὴ καὶ ἀκράτῳ καὶ κατακορεῖ τῇ παρονοσίᾳ πρὸς πάντας ὄμοιώς ἔχορτο). I due supposti cospiratori vennero giudicati in contumacia e quindi giustiziati, ma ancora una volta la giuria, che votava *per tabellas*, non si mostrò unanime e Augusto, di conseguenza, fece approvare una legge che abolisse il voto segreto nei processi a carico di contumaci<sup>8</sup>.

La versione dionea della congiura si rivela come la più estesa, informata e tuttavia problematica fra quante ci sono pervenute. Elementi di novità e difformità, rispetto alle altre fonti<sup>9</sup>, sono rappresentati dall'antefatto (cioè il processo di Primo), tacito da tutti gli informatori, dalla data (il 22 e non il 23 a.C.), dall'identità del cospiratore (qui identificato senza incertezze con l'avvocato di Marco Primo)<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> Dio LIV, 3, 2-4.

<sup>8</sup> Dio LIV, 3, 4-7.

<sup>9</sup> Strab. IV, 205; Vell. II, 91, 2; 93, 1; Sen. Brev. IV, 5; Clem. I, 9, 6; Tac. Ann. I, 10; Suet. Aug. 19, 56, 66; Tib. 8.

<sup>10</sup> Cronologia e interpretazione dell'episodio oppositorio si giocano per lo più, nel parere della critica, sulla base della controversa identificazione del cospiratore: a favore di una sua corrispondenza con l'avvocato del processo a Marco Primo e con il console del 23 a.C. si promunciano R. SYME, *The Roman Revolution*, Oxford 1939, pp. 333-334; W.C.

Nonostante i fiumi d'inchiostro che sono stati versati sull'argomento, essendo quello di Cepione e Murena l'episodio opposto più studiato dalla critica, vale la pena di considerare come nel caso in esame lo storico severiano inserisca l'episodio relativo a Murena nell'esposizione evenemenziale relativa all'anno 22 a.C., giustapponendolo come un corpo estraneo all'interno del tessuto narrativo. L'intrusione è palesemente artificiosa, nel senso che le 'suture' risultano maldestre. L'*excursus* inizia quale esemplificazione della moderazione del principe e si conclude invece con una critica mossa alla sua presunzione da parte di quanti non approvavano l'enfatizzazione celebrativa riservata alla repressione<sup>11</sup>: inoltre la divagazione viene presentata quale esempio di azione augustea in tribunale a favore di amici ma il processo a Marco Primo si connota, al contrario, come intervento in tribunale del principe a danno dell'imputato e del suo difensore, e nessuna assistenza emerge a favore di chicchessia.

Si insinua dunque il sospetto che Dione abbia estrapolato l'episodio da una fonte, assai informata in tema giudiziario, in cui il caso era inserito in un diverso contesto. La conferma sembrerebbe venire dalla lettura di un altro passo dioneo riferito all'anno 9 a.C. In esso lo storico inserisce due aneddoti a dimostrazione dell'atteggiamento δημοκρατικός del principe, dopo

MC DERMOTT, *Varro Murena*, TAPhA, 72 (1941), pp. 255-265; R. HANSLIK, *Horaz und Varro Murena*, RhM, 96 (1953), pp. 282-287; B. LEVICK, *Primus, Murena, and fides: Notes on Cassius Dio LIV. 3*, G&R, 122 (1965), pp. 156-163; S. TREGGIANI, *Cicero, Horace and Mutual Friends; Lamiæa and Varrones Murenae*, «Phoenix», 27 (1973), pp. 245-261; L.J. DALY, *Varro Murena, cos. 23 B.C. [magistratus mortus] est*, «Historia», 27 (1978), pp. 83-94; ID., *The Report of Varro Murena's Death (Dio 54.3.5). Its Mistranslation and his Assassination*, «Klio», 65 (1983), pp. 245-261; ID., *Augustus and the Murder of Varro Murena (cos. 23 B.C.). His Implications and its Implications*, «Klio», 66 (1984), pp. 157-169; rifiutano tale identificazione, avanzando proposte alternative, K.M.T. ATKINSON, *Constitutional and Legal Aspects of the Trials of Marcus Primus and Varro Murena*, «Historia», 9 (1960), pp. 440-473; M. SWAN, *The Consular Fasti of 23 B.C. and the Conspiracy of Varro Murena*, HSPh, 71 (1966), pp. 235-247; G.V. SUMNER, *Varrones Murenae*, HSPh, 82 (1978), pp. 187-195; J.S. ARKENBERG, *Licinii Murenae, Terentii Varrones and Varrones Murenae. I. A Prosopographical Study of Three Roman Families*, «Historia», 42 (1993), pp. 326-350; ID., *Licinii Murenae, Terentii Varrones and Varrones Murenae. II. The Enigma of Varro Murena*, «Historia», 42 (1993), pp. 471-491.

<sup>11</sup> Dio LIV, 3, 8: καὶν ἔξηρέσατο πᾶσαν τὴν τῶν οὐκ ἀρεσκομένων τοῖς προσχθεῖσι μέμψιν, εἰ μὴ καὶ θυσίας ώς καὶ ἐπὶ νίκῃ τινὶ καὶ ψηφισθείσας περιειδὲ καὶ γενομένας.

aver precisato la prassi, allora adottata per la prima volta, di consentire ai senatori la lettura preventiva delle proposte di legge<sup>12</sup>. Il primo aneddoto riferisce dell'assistenza avvocatizia prestata da Augusto a un suo soldato; il secondo della testimonianza difensiva fornita in favore di un amico accusato di beneficio e della moderazione mostrata nei confronti del di lui accusatore, nonostante la *παρογησία* di cui questi aveva dato prova<sup>13</sup>. L'*excursus* aneddotico si conclude con questa formula di transizione: «Tuttavia punì altri che erano stati accusati di complottare contro di lui», cui segue senza soluzione di continuità la menzione di altri provvedimenti legislativi<sup>14</sup>.

È opportuno notare come, anche in questo caso allo stesso modo che in quello relativo al 22 a.C., l'inserzione nasca dall'intento di esemplificare la magnanimità del principe e si muova nell'ambito dell'aneddotica giudiziaria. La citata formula conclusiva di trapasso dimostra tuttavia che la fonte da cui attinge Dione contemplava un terzo aneddoto giudiziario in cui il comportamento augusteo si dimostrava improntato a ben differente inclinazione: punitiva e non già remissiva nei riguardi della 'libertà di parola' dei suoi oppositori. È questo, verosimilmente, l'episodio del processo a Marco Primo che, se posposto ai due precedenti aneddoti, perfettamente si integra in una razionale campionatura di casi che vedono presente in tribunale il principe, rispettivamente quale avvocato (il processo del soldato), testimone a difesa (il processo di beneficio) e testimone di accusa (il processo di Marco Primo).

La fonte di Dione doveva dunque presentare la seguente articolazione tematica: atteggiamento 'democratico' di Augusto in tema giudiziario e sua disponibilità ad aiutare gli amici-clienti senza travalicare la legge – aneddoto del soldato – aneddoto del processo per beneficio in cui il principe perdonava l'accusatore per la sua *παρογησία* e anzi la lodava – riferimento, per

<sup>12</sup> Dio LV, 4, 2.

<sup>13</sup> Dio LV, 4, 3: καὶ ἐκεῖνόν τε ἔσωσε, καὶ τὸν κατίγορον αὐτοῦ οὐχ ὅπως δι’ ὁργῆς ἔσχε καίτερο πάνυ πολλῇ παρογησίᾳ χρησάμενον, ἀλλὰ καὶ εὐθυνόμενον ἐπὶ τοῖς τρόποις ἀφῆκεν, εἰπὼν ἄντικυρς ὅτι ἀναγκαία σφίσιν ἡ παρογησία αὐτοῦ διὰ τὴν τῶν πολλῶν πονηριῶν εἴη.

<sup>14</sup> Dio LV, 4, 3: ἄλλους γε μὴν ἐπιβουλεύειν οἱ μηνυθέντας ἐκόλασε.

antitesi, alla punizione inflitta in altre circostanze ad accusati di cospirazione ai suoi danni, rei di eccessiva libertà di parola – caso di Marco Primo in cui la dimostrazione di παρογνοία di Murena rendeva credibile la sua partecipazione al successivo complotto.

La fonte, tutta impostata su accadimenti giudiziari, sembra animata dalla volontà di dimostrare apprezzamento circa la magnanimità di Augusto; conteneva, tuttavia, un'imbarazzante testimonianza circa l'ambiguità dimostrata dal principe in occasione del confronto con Marco Primo, cui Dione forse giustappose, come di sua consuetudine, una sfumatura di riprovazione a proposito dell'amplificazione celebrativa seguita al procedimento repressivo<sup>15</sup>.

Di fronte al suo testo informativo lo storico agì, dunque, con le forbici. Estrapolò, secondo una metodologia a lui congeniale, l'episodio di Marco Primo e di Licinio Murena per inserirlo nel contesto storico-evenemenziale che riteneva idoneo, cioè quello dei provvedimenti censori e legislativi assunti da Augusto a seguito della congiura nel 22 a.C.; anno a cui risalì verosimilmente l'esito conclusivo della vicenda oppositoria e dunque la promulgazione della legge sul voto segreto per le giurie dei processi in contumacia. Nel suo lavoro *excerptorio* però, per segnare il trapasso dai provvedimenti censori a quelli legislativi assunti da Augusto, adottò una formula che doveva figurare all'inizio dell'*excursus* giudiziario contenuto nella sua fonte e omise i primi due aneddoti che riservò ad altra occasione. Essa si presentò quando, in riferimento all'anno 9 a.C., l'atteggiamento conciliante del principe nei confronti del senato e l'introduzione della prassi della concertazione legislativa diede lo spunto per una digressione, questa volta tematicamente compatibile, sulla magnanimità augustea; tale digressione si concluse però *ex abrupto* con un generico riferimento alla punizione di anonimi cospiratori che risulta comunque assai malaccorto in quanto in contraddizione con le premesse e neces-

---

<sup>15</sup> Per la consuetudine dionea di giustapporre giudizi negativi a relazioni di ispirazione positiva si veda, a titolo esemplificativo, Dio LII, 42, 8.

sariamente evasivo, avendo Dione già precedentemente utilizzato l'episodio di Licinio Murena.

Le forbici di Cassio Dione avrebbero, dunque, operato un taglio in posizione impropria, dimenticando a conclusione della seconda digressione il riferimento alla punizione dei cospiratori che avrebbe, invece, rappresentato l'idoneo *incipit* del primo *excursus*; in sostituzione dell'inidoneo riferimento all'assistenza giudiziaria ad amici, compatibile invece con la seconda occasione.

Una conferma a tale assunto sembra venire dalla lettura del cap. 56 della biografia svetoniana di Augusto. È esso consacrato alla descrizione del comportamento del principe *unus e populo* che, come gli altri uomini politici del tempo, tollerava gli attacchi degli antagonisti, sollecitava voti per i suoi candidati, votava nella sua tribù, si comportava in tribunale «con la più grande pazienza», evitava l'arma dell'esproprio, non usava la sua influenza nei tribunali a favore degli amici ma li assisteva nel rispetto della legge<sup>16</sup>. Seguono, a scopo esemplificativo, tre aneddoti. Il primo riguarda il processo per beneficio cui fu sottoposto l'amico Nonio Asprenate dietro accusa di Cassio Severo; il secondo espone il caso del veterano-cliente di nome Scutario a cui Augusto fornì assistenza giudiziaria; il terzo episodio, introdotto per eccezione, illustra l'unica occasione in cui il comportamento del principe, solitamente rispettoso dell'ortodossia giudiziaria, interferì in ambito processuale per estorcere la non punibilità di un imputato: «Sottrasse ai tribunali un solo accusato, e anche in questa circostanza, senza far altro che convincere l'accusatore con le sue preghiere, in presenza dei giudici, a ritirare l'accusa: si trattava di Castricio, per mezzo del quale aveva scoperto la congiura di Murena»<sup>17</sup>.

È evidente che Svetonio ha attinto allo stesso materiale informativo utilizzato da Dione<sup>18</sup>; al contrario di questi ha disposto i

<sup>16</sup> Suet. Aug. 56: «Testem se in iudiciis et interrogari et refelli aequissimo animo patiebatur [...] Amicos ita magnos et potentes in civitate esse voluit, ut tamen pari iure essent quo ceteri, legibusque iudicariis aequae tenerentur».

<sup>17</sup> Suet. Aug. 56: «Unum omnino e reorum numero ac ne eum quidem nisi precibus eripuit, exorato coram iudicibus accusatore, Castricum, per quem de coniuratione Murenae cognoverat».

<sup>18</sup> Così già ATKINSON, *Constitutional and Legal Aspects...*, pp. 440-473, contra D. STOCKTON, *Primus and Murena*, «Historia», 14 (1965), pp. 18-40.

primi due aneddoti in ordine inverso, privilegiando la gradualità dell'intervento patronale prestato a un amico e a due clienti, e ha conservato i nomi di tutti i personaggi coinvolti nei casi giudiziari che lo storico severiano ometterà sia nel caso del processo di beneficio sia in quello intentato contro il veterano. Tuttavia ha eliso il ricordo della *παροησία* di Cassio Severo e il riferimento al processo di Marco Primo, prodromo della delazione di Castricio, perché esclusivamente interessato a far risaltare il magnanimo intervento di Augusto in favore del suo protetto e non la genesi di tale protezione. Il testo svetoniano depotenzia, dunque, la sua fonte di ogni scomodo accenno al motivo del rancore di Murena, ma ci conserva il frammento conclusivo dell'argomentazione originaria: il nome del terzo amico-cliente posto sotto accusa e assistito dal principe, cioè il delatore Castricio.

I lineamenti dell'assunto originario sembrano dunque completarsi secondo la seguente sequenza: atteggiamento di Augusto come *unus e populo* (*δημοκρατικός* secondo l'espressione diona), patrono degli amici nei processi senza tuttavia travalicare il dettato della legge – esemplificazione attraverso il caso del veterano Scutario e di Nonio Asprenate, accusato di beneficio da Cassio Severo, perdonato per la sua *παροησία* – esemplificazione e *contrario* attraverso il caso della punizione di Murena – intervento in favore del cliente Castricio.

Ma a quale testo Svetonio e Dione, con differenti strategie selettive, attingono le loro informazioni?

Se è azzardato avanzare ipotesi nominative di paternità (almeno fino a quando non si analizzino tutti i riferimenti dionei alle congiure promosse contro il principe), è però lecito tracciarne almeno i caratteri distintivi. In primo luogo la fonte comune non sembra scandita su base annalistica; lo dimostra il fatto che organizza materiale aneddotico con ampia escursione cronologica sotto rubriche tematiche (in questo caso a dimostrazione dell'atteggiamento di Augusto *unus e populo*, difensore degli amici, esempio di moderazione, rispettoso delle leggi e delle tradizioni giuridiche repubblicane). È poi probabile che sia passata attraverso il filtro delle scuole di retorica perché risponde a un impianto non assertivo, bensì dimostrativo. E peraltro Svetonio e Dione, in tema di opposizione e congiure, anche altrove soggiacciono a un'impostazione bina-

ria che contrappone *exempla* di fedeltà e umiltà (Agrippa e Mecenate) a *exempla* di slealtà e arroganza (Cornelio Gallo e Salvidieno o Egnazio Rufo)<sup>19</sup>. Inoltre il patrimonio informativo a essa sotteso sembra assai ricco e circostanziato sotto il profilo della cronaca giudiziaria. Infine la sua tendenza sembra sostanzialmente filoaugustea, anche se non reticente per quanto riguarda spunti ed episodi potenzialmente imbarazzanti per il principe che contraddicono in parte o attenuano con eccezioni la *vulgata* augustea.

Comunque sia, anche se non si perviene a ulteriori approfondimenti in merito alla fonte, l'esame del caso di Licinio Murena consente di conseguire alcuni risultati.

In merito alla congiura dimostra, infatti, la sua compatibilità con l'anno 23 a.C. (data del processo) piuttosto che con il 22 (data della legge che ha occasionato l'inserzione dionea); elimina il fraintendimento (motivato dal taglio di Dione) che o Marco Primo o Licinio Murena fossero necessariamente amici di Augusto, dal momento che nella fonte originaria era il delatore Castricio l'obbiettivo dell'amichevole intervento protettivo del principe; conferma, se collegato alla *παροησία* di Cassio Severo, che il coinvolgimento di Murena nel complotto era presentato dalla fonte come vendetta per l'eccessiva libertà di parola dimostrata in occasione del processo di Marco Primo. Contraddice infine l'ipotesi di quanti vedono tale episodio come indebitamente giustapposto alla congiura da parte di Cassio Dione sulla base di un'erronea identificazione tra avvocato e cospiratore<sup>20</sup>; era già, infatti, la fonte originaria (utilizzata selettivamente anche da Svetonio) e non il solo Dione a operare la connessione, accostando *exempla* di assistenza giudiziaria del principe in favore di amici e notazioni circa il suo comportamento nei confronti della *licentia* degli oppositori e il caso di Primo-Murena si prestava a cumulare entrambe le opzioni grazie ai suoi riferimenti a Castricio (l'amico difeso) e all'avvocato-cospiratore (il reo di *παροησία*).

<sup>19</sup> Suet. *Aug.* 66, 1-6; Dio LIII, 23, 3-24.

<sup>20</sup> Così MILLAR, *A Study...*, pp. 88-90.

A livello di strategia storiografica dionea, infine, l'episodio esaminato costituisce un esempio palmare del metodo combinatorio (fonte annalistica + fonte tematica) ed *excerptorio* (uso delle ‘forbici’ e inserimenti talora malaccorti) adottato dallo storico severiano, laddove questi non ragiona, come talora fa egre-giamente, da intellettuale propositivo, impegnato in un ambizioso progetto di politologia militante<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Per il metodo di lavoro combinatorio adottato da Dione si vedano le convincenti pagine di M.L. FREYBURGER - J.M. RODDAZ (éds.), *Dion Cassius, Histoire romaine, Livres 50-51*, Paris 1991, pp. xxii-xxvi; l’atteggiamento dioneo nei confronti del principe è ben esaminato in M. REINHOLD - P.M. SWAN, *Cassius Dio’s Assessment of Augustus*, in *Between Republic and Empire...*, pp. 155-173; circa la progettualità dello storico e il suo credo politico come traspare soprattutto dalla confezione dei discorsi diretti cfr. ora G. ZECCHINI, *Storia del pensiero politico romano*, Roma 1997, pp. 121-124.